

DELIBERA N. 68/05/CSP

**Procedimento nei confronti della società'
Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a. (emittente televisiva in ambito nazionale "Rai
Uno") per la presunta violazione dell'articolo 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28
(programma "Porta a Porta " del 12 maggio 2005)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 26 maggio 2005 e, in particolare, nella sua prosecuzione del 27 maggio 2005;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5;

VISTO il provvedimento recante "*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per i quattro referendum popolari per l'abrogazione di disposizioni recate dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2005*", approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 26 aprile 2005 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 2 maggio 2005;

VISTA la propria delibera n. 36/05/CSP del 16 maggio 2005, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum popolari per l'abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante "norme in materia di procreazione medicalmente assistita" indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2005*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

VISTA l'attività di monitoraggio svolta dal Dipartimento vigilanza e controllo (nota in data 25 maggio 2005, prot. n. 750/DVeC/05) dalla quale si evince la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., in quanto nella trasmissione "Porta a Porta", irradiata dall'emittente televisiva in ambito nazionale "Rai Uno" in data 12 maggio 2005, non è stato garantito l'equilibrio tra i soggetti favorevoli e contrari alla consultazione

referendaria per l'abrogazione della legge n. 40/2004, avendo preso parte al programma i parlamentari Stefania Prestigiacomo (FI) con un tempo di parola pari a 7'16" e Fausto Bertinotti (RC) con un tempo di parola di 4'19", i quali hanno entrambi sostenuto la posizione favorevole ai quesiti referendari;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. in relazione al procedimento in oggetto su richiesta del Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio Garanzie dell'Autorità (nota in data 25 maggio 2005, prot. n.194/REF/05/NA), pervenute in data 26 maggio 2005 (prot. n. 227/REF/05/NA), nelle quali la concessionaria pubblica, oltre che eccepire, in via preliminare, l'incompetenza dell'Ufficio che ha avviato il procedimento, l'improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria, l'inammissibilità ed improcedibilità della segnalazione e della richiesta di controdeduzione, nel merito rileva che:

1) il programma in questione ha avuto come ospiti il Ministro Prestigiacomo e l'on. Bertinotti sul tema della puntata relativo non ai quesiti referendari, ma ad alcuni specifici motivi di contrasto tra la maggioranza di Governo e l'opposizione;

2) trattandosi di attualità politica, è stato consentito al Ministro Prestigiacomo di chiarire i fatti relativi al presunto mutato atteggiamento dell'on. Fini in ordine al referendum a causa di una asserita influenza esercitata dal Ministro medesimo;

3) la disposizione di cui all'articolo 7, comma 3 della deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza fa riferimento ai programmi di approfondimento imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni politiche: pertanto, nella puntata de qua, trasmessa prima dei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, il riferimento ai referendum è avvenuto solo indirettamente poiché necessitato dall'esposizione chiarificatrice che il Ministro Prestigiacomo ha effettuato in ordine al "caso" suddetto;

4) in ogni caso si fa rilevare che la puntata del 24 maggio u.s. del programma in questione, dedicato ai temi del referendum, ha avuto inizio dando spazio introduttivo alle opinioni dei due parlamentari della maggioranza di governo e dell'opposizione, ma entrambi contrari allo svolgimento dei referendum;

CONSIDERATO che la trasmissione "Porta a Porta" oggetto del procedimento rientra tra i programmi di approfondimento informativo riconducibile alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, nel caso di specie del "Tg1";

RITENUTO, quanto alle eccezioni preliminari di natura formale, quanto segue:

- a) con riferimento alla incompetenza dell'Ufficio che ha avviato i procedimenti, la legittimazione del Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio Garanzie, risulta dalla attribuzione recata dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità delle attività istruttorie relative alla applicazione delle disposizioni vigenti in materia di equità di trattamento e parità di accesso nelle trasmissioni di informazione e propaganda elettorale (articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249), nonché dalle relative norme di attuazione e in

- particolare dall'articolo 25, comma 6, della delibera n. 36/05/CSP del 16 maggio 2005, che prevede che le istruttorie sommarie di cui al comma 1 del medesimo articolo siano effettuate dalle strutture dell'Autorità;
- b) con riferimento alla improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria, la legge n. 28/00 stabilisce esplicitamente (articolo 10, comma 2) che le istruttorie intese a rilevare le relative violazioni sono effettuate in deroga ai termini e alle modalità procedurali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e pertanto la richiesta di controdeduzioni, recante la precisa illustrazione del fatto integrante presunta violazione della normativa in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione, pone la parte in grado di controdedurre nel termine stabilito dalla legge; inoltre, quanto al rispetto dei termini procedurali, il procedimento di cui si tratta è avviato d'ufficio e dunque i termini per la deliberazione si applicano dall'accertamento che, per giurisprudenza consolidata, consiste nella svolgimento da parte delle competenti strutture dell'Autorità delle attività volte ad acquisire e valutare gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione;

CONSIDERATO, quanto alle eccezioni di merito *sub 1), 2) e 3)*, quanto disposto dall'articolo 1, comma 2 della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 26 aprile 2005, secondo cui *“In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti”* e quanto previsto dal successivo all'articolo 7, comma 3 in base al quale la concessionaria pubblica deve garantire che *“nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione”* ;

RILEVATO, dalla visione della registrazione della trasmissione “Porta a Porta” in questione effettuata nel corso dell'istruttoria, che le posizioni politiche – favorevole e contraria – ai quesiti referendari non sono state equamente rappresentate, né tantomeno è stato garantito il contraddittorio, in quanto non risulta riservato alcuno spazio alla posizione contraria ai quesiti medesimi, mentre alla rappresentazione della posizione favorevole è stato destinato un tempo complessivo pari a 11'35”;

RITENUTO, pertanto, che nella fattispecie in esame non è stata garantita la parità di accesso dei soggetti politici aventi diritto a partecipare alle trasmissioni attraverso l'equa rappresentazione delle posizioni - favorevole e contraria - ai quesiti referendari, né il contraddittorio fra gli stessi soggetti legittimati;

CONSIDERATO, quanto all'eccezione di merito *sub 4)*, che le norme contenute agli articoli 1, comma 2 e 7, comma 3, della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 26 aprile 2005, riferiscono il contraddittorio e la ripartizione paritaria dei tempi di parola

fra favorevoli e contrari ai quesiti referendari a ogni singola trasmissione e non ad interi cicli di programmi;

RILEVATO, tuttavia, che l'avvenuta trasmissione in data 24 maggio 2005 di una puntata del programma con partecipazione prevalente di esponenti della posizione contraria ai quesiti ha integrato di fatto una spontanea misura di ripristino della riscontrata violazione alla parità di accesso al programma;

RITENUTO di non dare corso alla determinazione delle misure ripristinatorie della accertata lesione della parità di accesso ai mezzi di comunicazione a danno dei sostenitori della posizione contraria rispetto ai quesiti referendari, in considerazione del ripristino avvenuto spontaneamente, anche tenuto conto della *vacatio* dell'Autorità alla data della violazione;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

- la società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., emittente televisiva in ambito nazionale "*Rai Uno*", con sede in Roma, Viale G. Mazzini n. 14, nella prima puntata utile della trasmissione "*Porta a Porta*" dalla notifica della presente delibera deve assicurare la lettura di un messaggio del seguente testo: "*L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 68/05/CSP del 27 maggio 2005 ha rilevato nella trasmissione "Porta e Porta" in onda sull'emittente "Rai Uno" il 12 maggio 2005 la esclusiva rappresentazione della posizione favorevole ai quesiti referendari e solo in una distinta, successiva trasmissione, andata in onda il 24 maggio 2005, l'attribuzione ai soggetti rappresentativi della posizione contraria ai quesiti referendari di un tempo di parola prevalente di 9'10" rispetto alla posizione favorevole, a titolo di spontaneo riequilibrio. I fatti di cui sopra, in base agli orientamenti della Commissione parlamentare di vigilanza e dell'Autorità, configurano la violazione dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dell'articolo 7, comma 3, della Deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza del 26 aprile 2005 in materia di parità di accesso all'informazione e di contraddittorio fra i favorevoli o contrari alla consultazione. L'Autorità ha conseguentemente ordinato la trasmissione del presente comunicato*";
- dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione, all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio Garanzie - All'attenzione del Dirigente avv. Giulio Votano, responsabile del procedimento – Centro Direzionale – Isola B5 –

Torre Francesco – 80143 Napoli; la comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550”;

- la trasmissione della presente delibera alla Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ogni opportuna valutazione.

Roma, 27 maggio 2005

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per **IL SEGRETARIO GENERALE**
Gloria Maria Callari